

Relazione del Collegio Sindacale
(ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2408, comma 2, cod. civ. e dell'art. 149 del TUF)

Agli Azionisti di Vianini S.p.A.

Oggetto: relazione del Collegio Sindacale in risposta a denuncia dei soci ex art. 2408, comma 2, cod. civ.

1. Premessa

Nel corso dell'assemblea straordinaria di Vianini S.p.A. ("**Vianini**" o la "**Società**") del 28 giugno 2016, l'avv. Angelo Cardarelli - portatore di deleghe per il 2% del capitale sociale - interveniva sull'unico punto all'ordine del giorno (recante "*Modifica degli articoli 1 e 4 dello statuto sociale. Introduzione di un nuovo articolo 17.*") per porre alcune domande al Presidente della seduta (cfr. All. 1).

Dopo una sospensione dei lavori assembleari, in risposta all'avv. Cardarelli, il Presidente affermava quanto segue: "*con riferimento alle 23 domande poste dal rappresentate degli azionisti Boffola, Ferrara, Marchesi e Curto che contengono al loro interno ulteriori e numerosi quesiti ... rilev[o], anche con il supporto del parere dei legali della società, che i quesiti formulati non riguardano l'argomento posto all'ordine del giorno che ha ad oggetto solo la modifica dello statuto sociale o comunque trovano altrimenti risposta nella documentazione disponibile (ivi incluso il supplemento al documento informativo pubblicato sul sito internet della società e messo a disposizione qui in assemblea). Tuttavia, solo a mero scopo informativo e di trasparenza nei confronti del mercato, fa rilevare quanto segue: 1) a fronte della richiesta formulata dall'Autorità di Vigilanza è stata pubblicata nei tempi ivi richiesti un'integrazione al Documento Informativo e alla Relazione Illustrativa che, a giudizio della Società, risponde ai supplementi di informazione formulati dalla Consob; 2) la richiesta della Consob è atto destinato alla sola Società di cui non è richiesta la pubblicazione;*

3) con riguardo infine ai profili concernenti l'indipendenza dei consiglieri, il Presidente rinvia a quanto pubblicato nel supplemento al documento informativo, nonché al documento predisposto dal Collegio Sindacale che come segnalato sono stati pubblicati sul sito della società e messi a disposizione qui in assemblea.”.

Preso di nuovo la parola, l'avv. Cardarelli si dichiarava “non soddisfatto, formula[ndo] una denuncia ex art. 2408 del c.c. al collegio Sindacale che si riserva[va] di formalizzare successivamente, come fatto nella precedente occasione”.

Tale denuncia non è stata successivamente formalizzata né ratificata dagli azionisti deleganti, unici legittimati alla presentazione della stessa. Sussistono dubbi, pertanto, circa la possibilità di qualificare le parole dell'avv. Cardarelli come denuncia ex art. 2408 cod. civ.

Inoltre, le censure mosse da questi non attengono a fatti relativi alla gestione sociale ma al comportamento del Presidente dell'Assemblea (che nell'occasione era il Presidente del Consiglio di Amministrazione ma che tuttavia avrebbe potuto anche essere, come da statuto, un qualunque azionista presente alla seduta). Poiché il Collegio Sindacale è chiamato a vigilare solo sulla gestione, si potrebbe ritenere che i fatti riferiti dall'avv. Cardarelli esulino dall'ambito di applicazione dell'art. 2408 cod. civ.

Nonostante quanto sopra, il Collegio Sindacale ha ritenuto di non sottrarsi alle richieste formulate, valutando comunque opportuno prendere posizione sui fatti contestati. Si precisa in ogni caso che il Collegio Sindacale non risponderà nel merito alle singole domande poste in Assemblea in quanto evidentemente al di fuori delle competenze previste dalla legge.

2. Le domande dell'avv. Cardarelli

L'avv. Cardarelli ha posto n. 23 domande, con una lunga serie di questioni derivate, in gran parte relative all'operazione di acquisizione da parte di Vianini di Domus Italia S.p.A. (l'“Operazione”).

Si ricorda che molte di tali domande erano già state formulate dall'avv. Cardarelli in occasione dell'Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2016, sull'argomento relativo all'approvazione del bilancio 2015.

In tale occasione (i) il Presidente della seduta decideva di non rispondere, ritenendo le domande poste non inerenti rispetto all'ordine del giorno, (ii) l'avv. Cardarelli denunciava tale comportamento al Collegio Sindacale ex art. 2408, comma 2, cod. civ. (denuncia formalizzata, con successiva comunicazione in data 21 aprile 2016, dallo stesso avv. Cardarelli).

Il Collegio Sindacale si pronunciava in merito a tale denuncia concludendo, con il voto favorevole di due componenti e quello contrario del Presidente del Collegio Sindacale, di non *“rinven[ire] sul tema elementi tali da configurare profili di censurabilità e/o illegittimità nel comportamento tenuto dal Presidente dell'Assemblea”*.

Il Collegio Sindacale ritiene, a maggioranza con il dissenso del Presidente, di poter confermare tale giudizio, anche in relazione alla nuova denuncia formulata dall'avv. Cardarelli.

A questo proposito, occorre innanzitutto rammentare, per quanto già ampiamente noto, alcune informazioni sull'Operazione al fine di contestualizzare la vicenda. In particolare, si ricorda che:

- l'Operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Vianini in data 13 aprile 2016;
- l'Operazione è stata perfezionata il giorno dopo (il 14 aprile 2016); la Società ha pubblicato un documento informativo sull'Operazione in data 15 aprile 2016 (e un supplemento, su richiesta della Consob, il successivo 27 giugno) (rispettivamente, il **“Documento Informativo”** ed il **“Supplemento”**).

Si tratta quindi di un'operazione conclusa da tempo e di competenza dell'Organo Amministrativo. Ciò potrebbe far legittimamente dubitare circa l'inerenza delle domande poste dall'avv. Cardarelli rispetto all'ordine del giorno

dell'Assemblea (che, come detto, atteneva in via principale alla modifica dell'oggetto sociale di Vianini).

Inoltre, tali domande paiono in molti altri casi eccedere i limiti riconosciuti dalla dottrina giuridica al diritto di informazione del socio.

Un esame puntuale delle stesse domande fa infatti emergere che:

1. alcune di esse non sono idonee a colmare una lacuna dell'informazione già fornita dalla Società;
2. altre sono relative a fatti su cui vi è un interesse della Società alla riservatezza o comunque riguardanti *interna corporis acta*.

In particolare:

- la domanda n. 1 riguarda le informazioni disponibili al Consiglio di Amministrazione in sede di deliberazione sull'Operazione. Si tratta tuttavia di una richiesta relativa ad *interna corporis acta*, come tali, non disponibili agli Azionisti;
- la domanda n. 2 richiede una valutazione circa la completezza informativa del Supplemento. Così formulata, la domanda è superflua e quindi inidonea a colmare una lacuna informativa. In ogni caso, alla ripresa dei lavori assembleari, il Presidente ha risposto a tale domanda (ovviamente in senso affermativo);
- la domanda n. 3 è relativa a richieste circa l'esistenza ed i contenuti di un eventuale *business plan* di gruppo. A questo proposito, si segnala che il Documento Informativo già risponde alla domanda laddove cita, quale documentazione esaminata *inter alia* dagli Amministratori Indipendenti, "*il Piano Industriale Consolidato 2016-2022 redatto il 2 marzo 2016 sul Gruppo Domus Italia per la Vianini Industria S.p.A. da Managers&Partners*". In ogni caso, quand'anche fosse stato redatto un *business plan* del Gruppo Vianini, non vi sarebbe stato alcun obbligo da parte del Presidente di renderne noti i contenuti previsionali in

Assemblea;

- la domanda n. 4 attiene alle modalità di valutazione, da parte dell'Organo Amministrativo, circa gli effetti dell'acquisizione in esame sulle prospettive economiche e reddituali della Società. Al riguardo, va detto che il Documento Informativo contiene un paragrafo dedicato "*all'illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione*" ed il Supplemento contiene un'integrazione informativa alla luce delle richieste della Consob. La domanda non era dunque destinata a colmare una lacuna informativa;
- la domanda n. 5 attiene alle ragioni delle modifiche statutarie proposte all'Assemblea. Tali motivazioni risultano invero dalla relazione illustrativa degli Amministratori pubblicata prima dell'Assemblea;
- la domanda n. 6 ha ad oggetto la richiesta di conoscere i flussi finanziari previsionali generati nei successivi tre anni in capo alla Società per effetto dell'Operazione. Come già detto sopra, non vi era tuttavia alcun obbligo da parte della Società di fornire informazioni sui dati previsionali;
- la domanda n. 7 ha ad oggetto una richiesta sull'evoluzione della posizione finanziaria netta della Società *post* acquisizione di Domus Italia e sulla sostenibilità del relativo livello di indebitamento. Per tale domanda valgono le medesime considerazioni svolte per la precedente domanda n. 4;
- la domanda n. 8 riguarda l'inquadramento dell'Operazione nell'ambito delle strategie del Gruppo Caltagirone. Tali strategie afferiscono, tuttavia, ad una società diversa da Vianini che, in quanto tali, non possono essere note a (ovvero, in ogni caso, oggetto di informativa da parte di) quest'ultima;
- la domanda n. 9 attiene al valore di acquisizione, da parte di Domus Italia, dei propri *asset* immobiliari. La domanda pare non inerente l'ordine del giorno dell'assemblea di Vianini in quanto relativa all'evoluzione

dell'attività di una società terza (benché appena acquisita). A tal proposito, si segnala in ogni caso che il Documento Informativo riporta *inter alia* informazioni relative al patrimonio immobiliare ed all'attività svolta da Domus Italia;

- la domanda n. 10 riguarda informazioni circa l'esistenza, al tempo delle suddette acquisizioni di Domus Italia, di *"interazioni e/o ... connessioni e/o sovrapposizioni, sia a livello manageriale che di organi sociali fra il Fondo Seneca, Domus Italia e Vianini."* Anche per tale domanda valgono le medesime considerazioni svolte con riferimento alla domanda n. 9. In particolare, il Fondo Seneca era gestito al tempo da Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. una società terza rispetto al Gruppo Vianini;
- la domanda n. 11 ha ad oggetto informazioni circa termini e condizioni nonché al procedimento seguito in relazione al contratto che *"Vianini Lavori ha stipulato ovvero stipulerà con Domus Italia e/o con le sue controllate, afferenti la realizzazione e/o il completamento delle unità immobiliari ancora da costruire..."*. La richiesta riguarda ragionevolmente un contratto di appalto stipulato da Vianini Lavori S.p.A. nel 2011 con il Fondo Seneca relativo ai lavori di realizzazione di alcuni complessi immobiliari poi conferiti in Domus Italia (che nel 2014 è subentrata nel contratto in luogo del Fondo Seneca). Anche in questo caso, la domanda pare non inerente rispetto all'ordine del giorno in quanto relativa a fatti risalenti nel tempo, peraltro di una società al di fuori del perimetro di gruppo. Si segnala comunque che l'operazione è stata oggetto di un comunicato stampa in data 25 novembre 2011 da parte di Vianini Lavori, al tempo società quotata, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Consob sulle operazioni con parti correlate;
- la domanda n. 12 riguarda anch'essa informazioni sul contratto di appalto sopra menzionato (e, in particolare, circa le motivazioni della mancata redazione di un documento informativo in materia di parti correlate). Valgono, al riguardo, le medesime considerazioni già sopra svolte;

- la domanda n. 13 è diretta ad ottenere informazioni circa la tempistica e le modalità della prevista cessione delle attività industriali di Vianini. Su tale argomento, la Società ha fornito al mercato le informazioni dovute (cfr. la relazione degli amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria del 28 giugno 2016; il comunicato stampa della Società del 14 aprile 2016; il Supplemento). Anche tale domanda non richiedeva pertanto una risposta specifica da parte del Presidente dell'Assemblea, essendo disponibili informazioni pubbliche sull'argomento. Peraltro, si tratta di informazioni relative alla gestione sociale di cui gli organi delegati devono riferire in primo luogo agli Amministratori (prima che ai soci);
- la domanda n. 14 ha ancora ad oggetto la cessione delle attività industriali da parte di Vianini, con particolare riferimento ai possibili futuri acquirenti ed alla valorizzazione delle stesse. Anche per tale richiesta valgono le medesime considerazioni già svolte per la precedente domanda n. 13;
- la domanda n. 15 attiene al contratto di acquisizione Domus Italia e verte sul contenuto di alcune garanzie rilasciate dal venditore "...circa il conseguimento del livello reddituale...". Sul contenuto di tali garanzie la Società ha diffuso un comunicato stampa *ad hoc* in data 15 aprile 2016 ed ha fornito ulteriori elementi informativi nel Supplemento (come segnalato dal Presidente);
- la domanda n. 16 ha ad oggetto una richiesta di informazioni sull'impatto patrimoniale conseguente all'acquisizione di Domus Italia. Al riguardo, valgono le medesime considerazioni svolte con riferimento alla domanda n. 4;
- la domanda n. 17 contiene una richiesta di informazioni circa eventuali rilievi del Comitato degli Amministratori Indipendenti o del Collegio Sindacale sull'Operazione. A tal proposito, il Presidente dell'Assemblea ha

fatto espresso rinvio alle informazioni contenute nel Documento Informativo e nella relazione pubblicata, su richiesta della Consob, dal Collegio Sindacale il 27 giugno 2016 (rispondendo dunque alla domanda);

- le domande nn. 18, 20, 21, 22 e 23 riguardano le verifiche dei requisiti di indipendenza e non correlazione dei componenti il Comitato per le operazioni con parti correlate in occasione del parere reso sull'Operazione. A tali domande il Presidente ha risposto rinviando alla documentazione resa disponibile all'Assemblea; si ricorda in proposito che, tra i documenti disponibili all'Assemblea in esame, vi era tra l'altro una specifica relazione del Collegio Sindacale ex art. 2408 c.c. in risposta ad analoghe domande formulate da altri Azionisti;
- infine, la domanda n. 19 attiene ai motivi per i quali non è stato messo a disposizione del pubblico la comunicazione della Consob alla base del Supplemento *"al fine di verificare la completezza delle risposte fornite ..."*. Anche a tale domanda, il Presidente ha risposto.

Il Presidente del Collegio Sindacale ha già formulato in sede consigliere, alla Consob e nella Relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31 dicembre 2016 le proprie osservazioni circa il rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

3. Conclusioni

Alla luce di tutto quanto precede, il Collegio Sindacale, a maggioranza e con il dissenso del Presidente, ritiene di non ravvisare profili di censurabilità e/o illegittimità nel comportamento del Presidente dell'Assemblea.

Il Collegio Sindacale

Prof. Giovanni Ossola - Presidente

Avv. Maria Assunta Coluccia – Sindaco Effettivo

Prof. Antonio Staffa – Sindaco Effettivo

Roma, Torino, 21 aprile 2017

All. cit.

